

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

---

Prot. n. 1990/TA

Decreto n. 745

OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale in località "LOLAIR" nel Comune di Arvier.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10011 in data 30 ottobre 1992 con la quale veniva proposta l'istituzione della riserva naturale "LOLAIR" ai sensi della legge 30 luglio 1991, n. 30, concernente: "Norme per l'istituzione di aree naturali protette";

VISTA la lettera prot. n. 3730 del 15 dicembre 1992 con la quale si trasmetteva al Comune territorialmente interessato la proposta di deliberazione di cui sopra perchè si esprimesse in merito;

VISTA la deliberazione n. 4 del Consiglio comunale di Arvier con cui si chiede il differimento dei termini entro i quali il Comune ed i proprietari o i conduttori dei fondi possono far pervenire le loro osservazioni in merito, al fine di consentire un sopralluogo nell'area oggetto della proposta;

PRESO atto che nel corso di detto sopralluogo, effettuato in data 19 aprile 1993, i proprietari hanno espresso il desiderio di poter proseguire e sviluppare in loco le attività agricole;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5036 del 28 maggio 1993 con oggetto "Determinazioni in merito all'istituzione della Riserva naturale sita in località "Conca di Lolair" nel Comune di Arvier", con cui si stabilisce di ridurre la perimetrazione al lago di Lolair, alle sue adiacenze ed alla zona di "clapey" e dirupi soprastanti;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'area, un bacino di elevati interessi naturalistici dai forti contrasti ambientali (umido/arido), che il Comitato scientifico del Museo regionale di Saint-Pierre segnala in particolare quale principale stazione alpina dalla rarissima *Potentilla Pennsylvanica* e per l'elevatissima ricchezza di organismi planctonici del lago;

RIBADITA la conseguente necessità di salvaguardia della stessa, ai sensi della citata legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

## DECRETA

### ART. 1

E' istituita come riserva naturale la zona denominata "LOLAIR", sita nel Comune di Arvier, con perimetrazione come da cartina allegata, ai sensi dell'art. 24 della citata legge regionale 30 luglio 1991, n. 30.

### ART. 2

Oltre ai vincoli di cui all'art. 25 della L.R. 30 luglio 1991, n. 30, è previsto il divieto delle seguenti attività:

- raccolta di qualunque tipo di flora e di invertebrati;
- balneazione ed uso di qualsiasi tipo di natante, salvo che per motivi di studio e didattici, autorizzati dall'Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti, onde evitare il danneggiamento di vegetazione e fauna acquatiche;

### ART. 3

Per la violazione di quanto stabilito dal presente decreto: si applicano le disposizioni di cui ai commi n. 3 e 4 dell'art. 29 della L.R. 30 Luglio 1991, n. 30.

### ART. 4


Il presente decreto sarà trasmesso al Centro Direzionale per gli affari legislativi dell'Amministrazione regionale per la sua iscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, li

3 - GIU. 1993

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ilario LANIVI -



NT/mp